

COMUNE DI MONTECORICE

(PROVINCIA DI SALERNO)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Seduta consiliare del 21.07.2026

(Argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno)

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMUNI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL SINDACO

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai

soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali notificate fino al 31 dicembre 2023, emesse dal concessionario, e di accertamenti divenuti esecutivi nel medesimo periodo, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* che si compone di n. 9 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione agevolata
- o Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- o Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- o Procedure cautelari ed esecutive in corso
- o Rinuncia al contenzioso pendente
- o Entrata in vigore

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate fino al 31 dicembre 2023 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi nel medesimo periodo e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- ☐ l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- ☐ l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- ☐ il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il *"Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199"* composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Montecorice;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Montecorice;
6. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
8. di dichiarare la correlata deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Sindaco
Dott. Flavio Meola



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi,

Esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Responsabile del Servizio

(dott. Antonio Della Pepa)



PARERE DI REGOLARITÀ

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari,

Esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

(dott. Francesco Paolo Scola)



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 - Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;

b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono:

- l'Imposta Municipale propria (IMU)/ Imposta comunale sugli immobili (ICI);

- il Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- la Tassa Rifiuti (TARI)/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU).

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30 settembre** p. v. comunica (anche attraverso il concessionario), nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 15 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito

internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro 20 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico, entro 30 giorni dalla notifica dell'ammontare complessivo;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di dodici rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

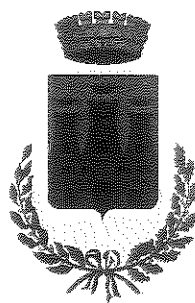
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



COMUNE DI MONTECORICE

PROVINCIA DI SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n 7 del 05/05/2026

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: " DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

L'anno 2026, il giorno 05 del mese di Maggio, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Montecorice, dott. Giuseppe De Lucia, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 19-12-2024, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto " DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e lo schema di Regolamento allegato, redatto sulla base del modello IFEL;

Visti gli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alle funzioni dell'organo di revisione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, dal Responsabile del settore Finanziario;

Esaminata la documentazione, osserva quanto segue:

- 1) sotto il profilo della legittimità: la proposta appare conforme al dettato normativo della Legge di Bilancio 2026, che conferisce agli Enti Locali la potestà regolamentare per disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, anche non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali o accertamenti esecutivi.
- 2) sotto il profilo della convenienza economica: l'adesione alla definizione agevolata è finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti. Sebbene la misura preveda

COMUNE DI MONTECORICE
Protocollo Arrivo N. 4118/2026 del 06-05-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

l'abbattimento di sanzioni e interessi, essa garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo.

3) sotto il profilo degli equilibri di bilancio: l'Organo di Revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente. Gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio sono, per loro natura, di incerta riscossione. Peraltro, dall'esame dei residui attivi non risultano essere presenti accertamenti relativi a sanzioni ed interessi per gli anni oggetto della definizione agevolata per cui lo stralcio degli stessi non comporterà problemi di equilibrio. L'incasso dei capitali genererà, di contro, una disponibilità di cassa positiva.

4) sotto il profilo procedurale: il regolamento rispetta i termini minimi (60 giorni) per consentire ai contribuenti l'esercizio della facoltà di adesione e prevede correttamente le modalità di rateizzazione e gli effetti dell'eventuale decadenza.

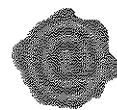
Tutto ciò premesso e considerato

l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione e sul relativo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Letto, confermato e sottoscritto

Il Revisore dei Conti

Dott. Giuseppe De Lucia



GIUSEPPE DE LUCIA
05.05.2026 18:12:54
GMT+02:00

Al Comune di Montecorice

- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Al Segretario Comunale
- Ai Responsabili dell'Area I e dell'Area III
- e p.c. ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Presentazione emendamenti alla proposta di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Punto n. 8 all'ordine del giorno

Il sottoscritto Ivan Chiariello, Consigliere Comunale e Capogruppo di minoranza,

propone i seguenti emendamenti alla proposta di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

EMENDAMENTO N. 1

Estensione del termine per l'adesione alla definizione agevolata.

All'articolo 3, comma 1, le parole:

“entro 15 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6”

sono sostituite dalle seguenti:

“entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6”.

EMENDAMENTO N. 2

Rateizzazione proporzionata all'importo del debito.

L'articolo 3, comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

“b) ovvero, versamento rateale secondo i seguenti criteri:

- per importi inferiori o pari a euro 1.000,00: massimo 5 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
- per importi superiori a euro 1.000,00 e inferiori o pari a euro 2.000,00: massimo 12 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
- per importi superiori a euro 2.000,00 e inferiori a euro 5.000,00: massimo 24 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
- per importi pari o superiori a euro 5.000,00: massimo 36 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile, secondo il calendario comunicato dal Comune o dal concessionario.”

Protocollo Arrivo N. 4364/2026 del 13-05-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

EMENDAMENTO N. 3

Applicazione del solo tasso legale.

L'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

“Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.”

EMENDAMENTO N. 4

Estensione della tolleranza per il pagamento tardivo.

All'articolo 4, comma 2, le parole:

“superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita”

sono sostituite dalle seguenti:

“superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita”.

EMENDAMENTO N. 5

Estensione della definizione agevolata ad altre entrate comunali.

L'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

“Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente Regolamento sono:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) / Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- la Tassa Rifiuti (TARI) / Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) / Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (TARSU);
- le altre entrate comunali, anche di natura patrimoniale, ove compatibili con la normativa vigente, comprese a titolo esemplificativo canoni, proventi, corrispettivi, indennità, sanzioni amministrative e ogni altra entrata di competenza comunale non esclusa dalla legge.”

Dopo l'articolo 2, comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione, restando dovuta la sanzione principale.”

EMENDAMENTO N. 6

Monitoraggio degli effetti finanziari.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 8-bis – Monitoraggio degli effetti finanziari

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata, il Responsabile competente trasmette al Consiglio Comunale una relazione riepilogativa contenente:

- a) il numero delle istanze presentate;
- b) l'importo complessivo dei debiti oggetto di definizione agevolata;
- c) l'importo del capitale da riscuotere;
- d) l'importo delle sanzioni e degli interessi non riscossi per effetto della definizione agevolata;
- e) l'importo effettivamente incassato;
- f) l'importo oggetto di rateizzazione;
- g) il numero delle eventuali decadenze dal beneficio;
- h) gli effetti della definizione agevolata sui residui attivi e sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

2. La relazione è messa a disposizione dei Consiglieri Comunali ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.”

Per quanto sopra, si chiede che i presenti emendamenti vengano acquisiti agli atti, sottoposti ai pareri di regolarità tecnica e contabile, discussi e votati nel corso della seduta consiliare.

Si chiede espressamente che i pareri di regolarità tecnica e contabile siano resi singolarmente su ciascun emendamento, trattandosi di proposte autonome e separabili, al fine di evitare che l'eventuale parere negativo su uno solo di essi determini effetti anche sugli altri emendamenti.

Si chiede, altresì, che ciascun emendamento venga posto in discussione e votazione separata ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Montecorice, 12 maggio 2026

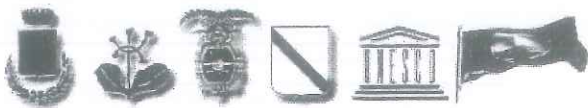
FIRMA

Chiariello
Ivan
12.05.2026
23:18:50
UTC



Ivan Chiariello

Protocollo Arrivo N. 4364/2026 del 13-05-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Bandiera Blu 2007-2026

Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Segretario dell'ente
Al Revisore dei Conti
Al Capogruppo di minoranza

OGGETTO: Presentazione emendamenti politici su proposte di deliberazioni consiliari iscritte al. N. 8 e 10 dell'ordine del giorno della seduta consiliare del giorno 15-05-2026

In riscontro agli emendamenti alle proposte di deliberazioni consiliari iscritte al n. 8 e 10 dell'ordine del giorno del Consiglio comunale del 15-05-2026, prot. n. 4364 e 4368 del 13-05-2026, richiamato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27-11-2021 ed in particolare l'art. 38, il sottoscritto Antonio Della Pepa, in qualità di responsabile del servizio Tributi e Demanio, a seguito di attenta analisi degli emendamenti presentati, ritiene di non dover esprimere alcun parere di regolarità tecnica sui singoli punti, come richiesto dal Consigliere Ivan Chiariello, in quanto appaiono di lieve entità rispetto alle proposte presentate dall'amministrazione e depositate agli atti, non comportano riflessi sulla situazione economico, finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non richiedono valutazioni di carattere tecnico o di settore rivestendo natura prettamente o prevalentemente politica.

Si tratta, in definitiva di emendamenti che, in base all'art. 38 del Regolamento, possono essere presentati anche nel corso della seduta consiliare.

Ad ogni modo, il sottoscritto comunica che, proprio per la loro natura, non sussistono motivi ostativi ad eventuali approvazioni da parte dell'Assemblea consiliare.

Si approfitta dell'occasione per comunicare al Consiglio comunale che la bozza di regolamento agli atti, all'art. 3, comma 3, conteneva erroneamente la dicitura "(*opzionale*)", e pertanto è stata prontamente sostituita con la versione corretta.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Antonio Della Pepa

Il sottoscritto Francesco Paolo Scola, in qualità di responsabile del servizio finanziario, a seguito di analisi degli emendamenti presentati, vista la nota del responsabile Tributi e Demanio, concordando sulla valutazione che essi non comportino riflessi sulla situazione economico, finanziaria o patrimoniale dell'Ente rivestendo natura prettamente o prevalentemente politica, visto l'art. 38 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, comunica che non sussistono, comunque, motivi ostativi ad eventuali approvazioni da parte dell'Assemblea consiliare.

Si trasmette la presente nota al Presidente del Consiglio comunale e al revisore dei Conti per conoscenza e al segretario comunale per l'inserimento tra gli atti del Consiglio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. F. Paolo Scola



DICHIARAZIONE SULLA MANCATA COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AI PUNTI N. 8 E N. 10 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il sottoscritto Ivan Chiariello, Consigliere comunale e Capogruppo di minoranza,
con riferimento agli emendamenti presentati sui punti n. 8 e n. 10 dell'ordine del giorno,

DICHIARA

che gli emendamenti sono stati presentati in forma scritta e nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

L'articolo 38 del Regolamento prevede che gli emendamenti presentati entro 48 ore prima della seduta debbano essere istruiti dagli uffici competenti, corredati dai pareri necessari e comunicati agli altri consiglieri con le stesse modalità previste per la notifica dell'ordine del giorno.

A quanto risulta al sottoscritto, gli emendamenti non sono stati trasmessi ai consiglieri comunali prima della seduta.

Ritengo che questa circostanza non sia corretta, perché ogni consigliere deve essere messo nelle condizioni di conoscere prima gli emendamenti, valutarli e partecipare consapevolmente alla discussione e alla votazione.

Preciso inoltre che non si tratta di semplici correzioni formali.

Gli emendamenti al punto n. 8 incidono su termini, rateizzazione, interessi, tolleranza nei pagamenti, entrate interessate e controllo degli effetti finanziari.

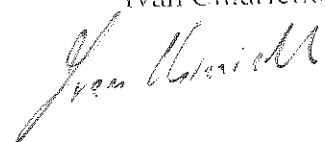
L'emendamento al punto n. 10 incide su numero dei lotti, superfici concedibili, metri lineari, criteri di valutazione e modalità di assegnazione delle concessioni temporanee.

Per questi motivi, chiedo:

1. di sapere se gli emendamenti siano stati comunicati a tutti i consiglieri;
2. di sapere se siano stati acquisiti i pareri tecnici e contabili necessari;
3. in mancanza della comunicazione ai consiglieri o dei pareri necessari, che la trattazione dei punti venga sospesa o rinviata alla prossima seduta.

Chiedo che la presente dichiarazione venga acquisita agli atti e allegata integralmente al verbale della seduta.

Montecorice, 15 maggio 2026

Ivan Chiariello


COMUNE DI MONTECORICE

Seduta Consiliare del 21/07/2026

Argomento N°2 all'ordine del giorno: Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione del Regolamento.

DICHIARAZIONE DI VOTO MINORANZA CONSILIARE

La minoranza consiliare condivide, in linea generale, la possibilità di introdurre una definizione agevolata delle entrate comunali, perché può consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione e al Comune di recuperare crediti che, diversamente, rischierebbero di rimanere difficilmente riscuotibili.

La proposta sottoposta nuovamente al Consiglio comunale è sostanzialmente identica a quella rinviata nella precedente seduta. Il testo predisposto dall'Amministrazione concede al contribuente quindici giorni per aderire dopo la comunicazione del Comune, prevede un massimo di dodici rate per qualsiasi importo, applica sulle rate successive alla prima il tasso legale maggiorato del 2% e stabilisce la perdita del beneficio quando il ritardo nel pagamento supera cinque giorni.

La definizione viene inoltre limitata essenzialmente a IMU, TASI e TARI, senza comprendere le ulteriori entrate comunali, anche patrimoniali, per le quali la normativa consente agli enti locali di prevedere forme di agevolazione. Non viene infine stabilito alcun obbligo di relazione al Consiglio comunale sui risultati effettivamente raggiunti.

Per queste ragioni abbiamo presentato sei emendamenti, con l'obiettivo non di stravolgere il regolamento, ma di renderlo più accessibile, più efficace e più trasparente.

Con il **primo emendamento** abbiamo proposto di aumentare da **quindici a trenta giorni il termine per aderire**. Quindici giorni possono essere insufficienti per reperire la documentazione, chiedere chiarimenti agli uffici e valutare la propria situazione economica. Un termine più ampio può favorire un maggior numero di adesioni e, quindi, aumentare le possibilità di riscossione per il Comune.

Con il **secondo emendamento** abbiamo proposto una **rateizzazione proporzionata all'importo del debito**: fino a cinque rate per i debiti non superiori a mille euro, fino a dodici rate per quelli superiori a mille e non superiori a duemila euro, fino a ventiquattro rate per gli importi superiori a duemila e inferiori a cinquemila euro e fino a trentasei rate per gli importi pari o superiori a cinquemila euro.

Il regolamento comunale tratta invece allo stesso modo chi deve pagare poche centinaia di euro e chi deve versare somme molto più elevate. Una rateizzazione troppo breve rischia di rendere l'agevolazione soltanto teorica, perché il contribuente potrebbe non riuscire a sostenere le rate e rinunciare alla definizione. Se l'obiettivo è recuperare i crediti, occorre permettere ai cittadini di pagarli realmente.

Con il **terzo emendamento** abbiamo proposto di **applicare il solo tasso legale**, eliminando la maggiorazione aggiuntiva del 2%. Chi aderisce riconosce il proprio debito e si impegna a pagarlo; non riteniamo opportuno aggiungere un ulteriore aggravio all'interno di una misura che dovrebbe essere agevolativa.

Con il **quarto emendamento** abbiamo proposto di portare **da cinque a dieci giorni il periodo di tolleranza prima della decadenza**. Un breve ritardo, dovuto anche a problemi bancari, familiari o personali, non dovrebbe determinare automaticamente la perdita dell'intero beneficio.

Con il **quinto emendamento** abbiamo proposto di **estendere la definizione anche alle altre entrate comunali**, comprese, quando compatibili con la normativa, le entrate patrimoniali, **i canoni**, i corrispettivi, le indennità, i proventi **e le sanzioni amministrative**.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della strada, l'agevolazione riguarderebbe esclusivamente interessi, maggiorazioni e oneri della riscossione, mentre la sanzione principale resterebbe dovuta.

La legge consente ai Comuni di applicare forme di definizione agevolata anche alle entrate patrimoniali. Limitare il regolamento soltanto ad alcuni tributi significa non utilizzare pienamente le possibilità offerte dalla normativa e ridurre sia il numero dei cittadini che potrebbero regolarizzare la propria posizione sia le somme potenzialmente recuperabili dal Comune.

Con il **sesto emendamento** abbiamo chiesto **l'introduzione di un obbligo di monitoraggio**. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile competente dovrebbe trasmettere al Consiglio comunale una relazione contenente il numero delle istanze presentate, l'importo dei debiti interessati, il capitale da riscuotere, gli interessi e le sanzioni non riscossi, le somme effettivamente incassate, gli importi rateizzati, le eventuali decadenze e gli effetti sui residui attivi e sugli equilibri di bilancio.

La relazione dovrebbe essere messa a disposizione dei consiglieri e pubblicata sul sito istituzionale, nel rispetto della riservatezza dei contribuenti. Non si tratta di un inutile aggravio burocratico, ma di un principio di trasparenza. Il Consiglio comunale non può limitarsi ad approvare un regolamento senza sapere successivamente se abbia funzionato, quanto abbia incassato il Comune e quali effetti abbia prodotto sul bilancio.

I nostri emendamenti sono quindi coerenti con le stesse finalità indicate nella proposta di deliberazione: favorire la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso, recuperare crediti di difficile esigibilità e migliorare gli equilibri di bilancio.

A prescindere dall'esito degli emendamenti presentati, riteniamo che la definizione agevolata rappresenti comunque una misura concreta e utile. Essa offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione e consente al Comune di recuperare crediti che, altrimenti, potrebbero rimanere difficilmente riscuotibili.

Le nostre proposte sono state presentate per migliorare il regolamento, renderlo più accessibile e garantire maggiore trasparenza, ma non intendono mettere in discussione l'utilità complessiva del provvedimento.

Per queste ragioni, **la minoranza consiliare dichiara il proprio voto favorevole al regolamento**, nell'interesse dei cittadini e dell'Ente.

Si chiede che la presente dichiarazione di voto venga allegata integralmente al verbale della seduta consiliare.

CATERINA POLLARO



IVAN CHIARIELLO

